



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale *ex art. 50bis* co. 1 n. 5) c.p.c., in persona di

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

dr.ssa **Maria Antonietta Ricci** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **61882/2015** R.g. promossa da

ABDELMONEIM MOUNIR ABDELMONEIM MOHAMED (c.f.

MHMBLM76C19Z336E), elettivamente domiciliato in Milano, via delle Forze Armate
13, presso il procuratore e difensore avv. Tiziano VALENTE

attore

contro

SAMIR ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM (c.f. BDLSMR55D20Z336I),

elettivamente domiciliato in Milano, via Dante 4, presso il procuratore e difensore avv.

Giuseppe DOTTORINI

convenuto

CONCLUSIONI

Per ABDELMONEIM MOUNIR ABDELMONEIM MOHAMED:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis rejectis,
nel merito ed in via principale:

accertare e dichiarare, per quanto esposto in premessa, la esclusiva responsabilità del Sig. Abd El
Monem Mohamed Ibrahim Samir nella sua qualità di socio accomandatario nonché legale



rappresentante della General Service S.a.s. di Abd El Monem Mohamed Ibrahim Samir & C. (C.F. 04105810966 - cancellata in data 9.06.2011) e personalmente, per aver omesso di comunicare, informare e/o rilasciare al socio accomandante Mounir certificazione alcuna, relativa all'andamento della società, né tanto meno aver predisposto il rendiconto e distribuito allo stesso gli utili maturati nel corso dell'anno 2010 e degli anni in cui la società ha operato;

per gli effetti, e previo, in ogni caso, ove sia ritenuto necessario dal Giudice, ordine al convenuto, accertato che risulta a ciò tenuto ai sensi di legge e dei patti sociali, di rendere il conto della gestione sociale in ordine agli esercizi dal 2008 al 2011 compreso, condannare lo stesso Sig. Abd El Monem Mohamed Ibrahim Samir al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 10.924,00- a titolo di utili pro quota maturati e non percepiti per l'anno 2010, oltre interessi legali decorrenti dalla chiusura dell'esercizio 2010 o in quell'altra somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che risulterà di giustizia;

condannare altresì il convenuto al rimborso/refusione a favore dell'attore Mounir degli importi che lo stesso è tenuto a versare all'Agenzia delle Entrate in conseguenza dell'accertamento n. T9B01PD02142/2015 di cui al citato DOC.2), oltre alle successive maggiorazioni, come da DOC.6) prodotto, e così al pagamento dell'importo complessivo di € 1.131,81- (s. e. & o.);

tenere manlevato da qualsivoglia responsabilità l'odierno attore per qualsiasi ulteriore richiesta di pagamento lo stesso dovesse ricevere da parte dell'Amministrazione Finanziaria per eventuali omissioni nelle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi precedenti (2008-2009) e successivo (2011), in relazione ad ulteriori utili maturati e non percepiti;

condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio; Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 12.055,81-, importo ricompreso nello scaglione da € 5.200,00- ad € 26.000,00- (contributo unificato pari ad € 237,00-).

In via istruttoria

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni ed integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi degli artt. 183 c.p.c. e ss., si chiede sin d'ora che venga ordinato al convenuto di rendere il conto in relazione agli anni di gestione dell'attività sociale.

Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai formulandi capitoli di prova, precedute dalla locuzione "Vero che", con riserva di indicare i testi nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c..

Si producono in copia i seguenti documenti:

DOC.1) visura storica General Service S.a.s. di Abd El Monem Mohamed Ibrahim Samir & C.;

DOC.2) avviso di accertamento n. T9B01PD02142/2015, notificato il 12.06.2015;

DOC.3) racc. r.r. Avv. Valente / Abd El Monem Mohamed Ibrahim Samir e ricevute di consegna;

DOC.4) verbale di accordo transattivo del 20.07.2015;

DOC.5) prospetto rateizzazione Agenzia delle Entrate;

DOC.6) modello F24 pagato il 15.09.2015 per € 603,38-.

§§§§§

Il Sig. Mohamed Abdelmoneim Mounir Abdelmoneim, atteso il contenuto e l'esame della comparsa di costituzione e risposta di controparte, ha integrato, nella propria memoria di replica autorizzata, le proprie conclusioni come segue:

ciò premesso e dedotto, disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Giudice ordinario e di competenza in favore del collegio arbitrale ex art. 14 dell'atto di modifica dei patti sociali, richiamati anche i precedenti scritti difensivi, Mohamed Abdelmoneim Mounir Abdelmoneim insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate.

Per SAMIR ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM:

Voglia il Tribunale,



In via preliminare,rilevata all'interno dello Statuto della General Service s.a.s. la presenza di una clausola compromissoria, *accertare e dichiarare* la carenza di giurisdizione del Tribunale di Milano;

Nel merito in via principale rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.

In ogni caso con vittoria di compensi e spese processuali del presente giudizio.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹;

B. che le parti erano socie della GENERAL SERVICE s.a.s. di Abd El Monem Mohamed Ibrahim Samir & C.², cancellata dal registro delle imprese il 9/6/2011, in particolare:

- l'attore (ABDELMONEIM MOUNIR ABDELMONEIM MOHAMED³) quale socio accomandante -con altri due- dal 9/12/2008 sino alla cancellazione, con una quota del 35%

- e il convenuto (SAMIR ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM⁴, suo zio) come socio accomandatario;

B).1 che l'attore ha dedotto:

- di aver ricevuto dall'agenzia delle Entrate in data 12/6/2015 un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2010
- dal quale aveva appreso che la GS aveva prodotto, nell'anno in questione, utili per €31.212,00

¹ Canone redazionale ribadito dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-*octies* all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

² Nel prosieguo anche, per acronimo, GS.

³ Di seguito, per semplicità, MOUNIR.

⁴ In avanti, più brevemente, SAMIR.



- nonostante egli, *durante societate*, non avesse mai ricevuto dal SAMIR rendiconti né tanto meno la quota di utile spettantegli;

B).2 che dopo un carteggio fra le parti e i loro legali nel corso del quale

- l'attore aveva chiesto, oltre che di esser tenuto indenne dall'accertamento fiscale ricevuto, che gli fossero indicate e corrisposte tutte le proprie spettanze
- mentre il convenuto aveva proposto di chiudere ogni controversia fra loro con il solo accollo del debito fiscale accertato⁵,

nessun accordo era stato raggiunto, e il MOUNIR aveva dovuto richiedere all'Agenzia delle Entrate una rateazione per il pagamento del tributo e delle sanzioni;

B).3 che pertanto l'attore, invocando il proprio diritto alla rendicontazione nonché, *ex art. 2303 c.c.*, agli utili generati dalla GENERAL SERVICE s.a.s. "*in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero (...) altrimenti ricostruibili sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali*", ha chiesto al Tribunale,

- accertata la responsabilità del SAMIR per l'omissione dei rendiconti e della distribuzione degli utili,
- condannarsi l'*ex* accomandatario
 - i. ad erigere i rendiconti della GS per gli anni 2008 - 2011 compreso,
 - ii. a pagare al MOUNIR per il 2010 la somma di € 10.924,00 e
 - iii. a rimborsargli quanto pagato all'Erario comprese le maggiorazioni di rateazione (pari ad € 1.131,81),
- nonché dichiararsi il SAMIR tenuto a manlevare in futuro il MOUNIR nell'eventualità di ulteriori accertamenti fiscali;

C. che il SAMIR si è costituendo eccependo:

- a) in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice adito in forza della clausola di cui all'art. 14 dello statuto della GENERAL SERVICE s.a.s., che comprometteva in

⁵ V. la bozza non firmata *sub* doc. 4 att.



arbitrato rituale e di diritto “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”⁶;

b) e nel merito, che comparso in data 31/5/2011 avanti al notaio Gallizia di Milano, tutti i quattro soci della GS -MOUNIR quindi compreso- avevano unanimemente deciso di sciogliere la società e di “*non nominare il liquidatore non essendovi attività da ripartire, né passività da liquidare, né rapporti intercorrenti tra i soci ancora da regolare*”⁷, sicché l'accertamento fiscale riveniva in realtà dal mancato pagamento da parte del MOUNIR dei “*contributi*” fiscali dovuti sugli utili percepiti;

che quindi, contestata ogni rilevanza probatoria della bozza di transazione (da nessuno sottoscritta) prodotta dal nipote, il SAMIR ha chiesto dichiararsi la “*carezza di giurisdizione*” del Tribunale ovvero comunque rigettarsi nel merito ogni domanda;

D. che assegnati alle parti specifici termini sulla sola questione pregiudiziale, nell'ambito dei quali:

- l'attore (30.3.2016) ha replicato che
 - quella promossa era un' “*azione diretta del socio nei confronti dell'amministratore per responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 c.c. (...) o ex art. 2043 c.c. per omessa presentazione del rendiconto e distribuzione degli utili*”, come tale non rientrante fra le “*controversie relative al rapporto contrattuale che lega gli amministratori alla società*”
 - e quindi non compromettibile in arbitri,
 - e che in ogni caso il tenore letterale della clausola di cui all'art. 14 dello statuto della GS era tale da farla ritenere semmai applicabile alle cause “*insorte in pendenza del contratto sociale, ovvero nel corso della vita della società*” e non quindi a quelle sorte dopo la cancellazione della stessa,
- mentre il convenuto (2.5.2016) ha evidenziato come “*(...) dall'intera lettura della clausola emerge[sse] chiaramente come le parti non abbiano voluto vincolarne*

⁶ Cfr. doc. 3 conv.

⁷ Cfr. doc. 2 conv.



l'applicazione ad un criterio temporale, ma abbiano stabilito di ricorrere alla procedura arbitrale per ogni questione avente ad oggetto il rapporto sociale",

il giudice ha rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 187 co. 2° e 3° c.p.c.;

che la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è quindi pervenuta il 20/12/2016 al Tribunale per la decisione;

RITENUTO

E. che la domanda proposta dal MOUNIR, avente quale sua espressa *causa petendi* l'accertamento della "*responsabilità del Sig. (...) Samir nella sua qualità di socio accomandatario nonché legale rappresentante della*"⁸ GS per violazione degli obblighi di rendicontazione e distribuzione degli utili su di lui incombenti per legge e statuto, proprio in quanto proposta nei confronti del socio amministratore da parte del socio accomandante per il danno direttamente arrecatogli *ad instar* di quella prevista dall'art. 2395 c.c.;

- da un lato, riveste certamente carattere contrattuale
- e dall'altro, ha ad oggetto diritti di credito e risarcitori rinunciabili dal loro titolare, sicché essa rientra senz'altro, in astratto, fra quelle che i soci della GS avevano compromesso in arbitrato rituale stipulando l'art. 14 dei patti sociali, nel quale si legge che sono -fra le altre- "*soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*";

E).1 che la questione della perdurante efficacia o meno della clausola anche dopo la cancellazione della GS dal registro delle imprese ed il conseguente venire meno degli effetti del contratto sociale, va risolta tenendo presente:

- l'autonomia della convenzione di arbitrato rispetto al contratto cui accede, secondo principio ora espressamente enunciato dalla legge *quoad validitatem* (art. 808 co. 2° prima parte c.p.c.)

⁸ Così testualmente alla pag. 5 della citazione e nelle conclusioni definitive.



- ma che non v'è ragione di non estendere più in generale, in difetto di (ben possibile) contraria disposizione degli stipulanti, all'efficacia della convenzione stessa anche nel tempo,

- come già affermato dal questa Sezione specializzata in controversia in cui ha ritenuto applicabile una clausola compromissoria dal tenore non dissimile⁹, declinando quindi la propria competenza, ad una causa proposta da un *ex* consigliere di amministrazione per sentir accertare l'assenza di giusta causa della sua revoca e risarcirgli i danni conseguenti

- laddove ha osservato che "*il patto processuale di devoluzione in arbitrato (qui rituale e secondo diritto) di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto (qui, in forza della accettazione del ..., al contratto di amministrazione di società) cui inerisce, onde non solo ben può resistere all'invalidazione di quello che eventualmente sopraggiunga (art. 808 cpv. c.p.c.) ma prescinde dall'eventuale cessazione fra le parti degli (altri) effetti di tale rapporto*";

E).2 che milita nel medesimo senso estensivo anche la regola interpretativa generale dettata dell'art. 808^{quater} c.p.c. giusta la quale, nel dubbio, il patto arbitrale inserito in un contratto (e quindi anche fra i patti sociali di una società) estende i propri effetti "*a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*"¹⁰ e quindi senza limiti temporali diversi dalla prescrizione dei diritti sostanziali fatti valere, ben potendo dette controversie sorgere allorquando il contratto cui acceda la clausola compromissoria sia già -come nella specie- consensualmente risolto;

E).3 che deve pertanto ritenersi che i soci della GS, nel momento in cui introdussero tra i patti sociali la menzionata clausola compromissoria, abbiano inteso devolvere ad un arbitro -con effetto declinatorio della competenza del giudice ordinario- tutte le liti che

⁹ In quella fattispecie (n. 34048/12 R.g., sentenza emessa il 9/7/2014), essa 'copriva' "*tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci (...) e/o nei confronti di amministratori (...) e/o tra questi ultimi e la società in relazione al rapporto societario*", specificando che doveva ritenersi "*altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti*".

¹⁰ Sottolineatura dell'estensore.



fossero sorte fra loro e verso gli amministratori a riguardo dei rapporti sociali e dei diritti (ed obblighi) disponibili da quelli discendenti¹¹;

RITENUTO PERTANTO

F. che la causa, su tale assorbente rilievo (tempestivamente eccepito dal convenuto), va definita con declaratoria di incompetenza senza possibilità di scendere all'esame del merito né quindi necessità di ulteriore trattazione o istruttoria;

G. che il MOUNIR, che ha resistito alla fondata eccezione arbitrare, dovrà rifondere al SAMIR le spese del presente giudizio, liquidabili -alla luce del valore della domanda, dell'assenza di istruttoria e dell'immediata rimessione in decisione- in complessivi € 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ABDELMONEIM MOUNIR ABDELMONEIM MOHAMED nei confronti di SAMIR ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM con citazione notificata il 21/10/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara** la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte dall'attore, declinandola a favore dell'organo arbitrale previsto dall'art. 14 dei patti sociali della GENERAL SERVICE s.a.s. di ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM & C.;
- 2. condanna** ABDELMONEIM MOUNIR ABDELMONEIM MOHAMED a rifondere a SAMIR ABD EL MONEM MOHAMED IBRAHIM le spese del giudizio, che **liquida** in € **2.600,00**, oltre al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

¹¹ Diversa questione, qui non rilevante, laddove trattasi di controversia in cui sia parte -evidentemente, convenuta- la società dopo l'estinzione di quest'ultima.



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

